



Comune di Sestriere

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DELLA

TASSA

PER LO SMALTIMENTO

DEI RIFIUTI SOLIDI

URBANI INTERNI

approvato con deliberazione del C.C. n. 2, del 03/03/2001

pubblicato all'albo pretorio dal . . . 2001 al . . . 2001

esecutivo il . . . 2001

ripubblicato per 15 giorni dal . . . 2001 al . . . 2001

entrato in vigore il 01.01.2001

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di Sestriere apposita tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente Regolamento.
2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/93. Il costo del servizio comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale l'importo del 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, 3° comma del D.P.R. 10/09/1982 n° 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

Art. 2

ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.
3. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nella misura del 30% della tariffa.
4. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.
5. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

6. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dai commi precedenti.

7. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

8. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto alla sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 3

PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa, nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta rifiuti, è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.

2. Non solo soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti a per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

3. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 4

SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
3. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a sei mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

Art. 5

INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione e detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6

PARAMETRI

1. La tassa è commisurata in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, applicando i criteri suggeriti dal Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze nella Circolare 22 giugno 1994, n° 95/E, seguendo gli schemi allegato A al presente Regolamento.

Art. 7 LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

2. Sono comunque da considerarsi **tassabili**, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni principali (camere, sale, salotti, soggiorni, cucine, cucinotte, cucinini, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, disimpegni, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, soppalchi accessibili alle persone, mansarde, ecc.) e così pure quelle delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (tavernette, ecc.) **escluse** le cantine, le stalle, i fienili ad uso agricolo, le legnaie, le tettoie, i cortili, le strade di accesso alle abitazioni, le scale esterne aperte, il sottotetto agibile ma non abitabile, le serre a terra, gli orti, i giardini e i prati verdi;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici, o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

3. Si considerano inoltre **TASSABILI**, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
- le superfici delle rimesse, autorimesse, garages.

Ai sensi del D.L. 328/97 convertito con legge 410/97, resta ferma l'imponibilità delle superfici scoperte operative, per l'anno 1998.

Art. 8

LOCALI ED AREE NON TASSABILI

1. In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano **NON TASSABILI**, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici (locali contatori, locale centrale termica, ecc.), ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
- Ai sensi del D.L. 328/97 convertito con legge 410/97, sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.

Art. 9

COMPUTO DELLE SUPERFICI

1. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Art. 10

TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

Non sono previste tariffe per particolari condizioni d'uso.

Art. 11

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. Sono previste le seguenti riduzioni:

- a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa si applica con una riduzione di tariffa del 10%;
- b) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possono essere utilizzati per il recupero o riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con una riduzione di tariffa del 10%;
- c) per tutti i produttori di rifiuti che attestino, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della Legge 15/68 e degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 20.10.1998 n. 403, resa con i tempi e con le modalità risultanti da appositi avvisi e/o altre forme di comunicazione, di utilizzare un biocomposter od una buca nell'orto o giardino (cosiddetta "tampa" secondo gli usi agricoli) alimentata con gli idonei rifiuti derivanti dall'unità immobiliare posseduta, si applica una riduzione della tassa di L. 20.000 (ventimila) Euro 10,33 (diecivirgolatrentatre) in ragione annua, relativamente alla predetta unità immobiliare. In relazione alla dichiarazione di utilizzo di un biocomposter o di una buca la riduzione compete per una sola volta anche nel caso il dichiarante possieda più unità immobiliari.

2. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) i locali e le aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- c) le scuole di ogni ordine e grado;
- d) gli ospedali pubblici e le strutture sanitarie pubbliche.

3. Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Per le riduzioni previste ai punti a) e b) le domande, debitamente documentate, devono essere vagilate dal competente ufficio del servizio di nettezza urbana per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso. Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti

gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

4. Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 12

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE

Agli effetti della determinazione delle tariffe, locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso o destinazione:

CATEGORIA 1

Abitazioni civili, Residences, Affittacamere

CATEGORIA 2

Uffici pubblici, associazioni, caserme, convitti

CATEGORIA 3

Uffici, studi privati, banche, assicurazioni

CATEGORIA 4

Bar e ristoranti

CATEGORIA 5

Box auto, magazzini, campeggi e depositi

CATEGORIA 6

Impianti sportivi

CATEGORIA 7

Alberghi, pensioni, locande senza ristorante

CATEGORIA 8

Alberghi, pensioni, locande con ristorante

CATEGORIA 9

Cinematografi, teatri, studi televisivi

CATEGORIA 10

Ritrovi privati, discoteche, sale da ballo

CATEGORIA 11

Negozi di abbigliamento

CATEGORIA 12

Negozi di alimentari

CATEGORIA 13

Edicola, tabacchi, cartoleria

CATEGORIA 14

Varie (fotografi-depositi bombole-erboristerie-sale giochi-artigianato-parrucchieri-accessori auto-farmacie-antiquari-gioiellerie-profumerie e bojax)

Art. 13

TASSA GIORNALIERA

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.
3. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D. Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

TITOLO III

DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 14

DENUNCE

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, **entro il 20 gennaio** successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione del Comune stesso.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione o detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:

- per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
- per il soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

4. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'Ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art. 15 **ACCERTAMENTO E CONTROLLO**

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'Ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.lgs. 507/1993.

2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.lgs. 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'Ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione, della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad Uffici pubblici o di Enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

Art. 16 **RISCOSSIONE**

1. Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono riscossi direttamente dall'Ufficio Tributi del Comune tramite bolletta inviata al contribuente con accluso il bollettino postale precompilato di pagamento sul c/c postale 40710105 intestato al Comune di Sestriere - Ufficio Tributi - Tarsu c/o San Paolo Imi Spa.
2. Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.
3. Esclusivamente per le attività commerciale è disposto il pagamento della tassa rifiuti annuale in due rate da incassarsi rispettivamente il 15 aprile e il 30 novembre dell'anno in corso; per tutti gli altri contribuenti, è previsto il pagamento in un'unica soluzione al 30 novembre dell'anno in corso.
4. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto alla scadenza di cui al precedente comma 3 si applicano gli interessi in ragione del 2,5 per cento per ogni semestre o frazione di semestre oltre alla sanzione per tardivo pagamento.

Art. 17 RIMBORSI

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo richiesto al contribuente, il Servizio Tributi dispone il rimborso entro 90 giorni o la compensazione con il tributo dovuto per l'annualità successiva. Il rimborso della tassa riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dal ricevimento della bolletta.
2. In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.
3. Sulla somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 2,5 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. 18 SANZIONI

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.lgs. 507/1993.

Art. 19 CONTENZIOSO

1. Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.lgs. 31 dicembre 1992, n° 545 e al D.lgs. 31 dicembre 1992 n° 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
2. In tutti gli altri casi, il contribuente propone all'ufficio tributi del Comune, istanza di autotutela.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 21 NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507 e successive modificazioni.

Allegato A)

REGOLAMENTO

NORMATIVO E TARIFFARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

(Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 Capo III)

TABELLA A)

PARAMETRAZIONE

L'articolo 65 del Decreto Legislativo 507/93, come modificato dall'articolo 3, comma 68, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, specifica che la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo di smaltimento, oppure per i comuni al di sotto dei 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo di smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Si fa uso del primo sistema di commisurazione indicato, (quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile) per la difficoltà di definire la quantità effettivamente prodotta, in mancanza di idonea attrezzatura.

Nella definizione in oggetto, si è seguita la procedura indicata dal Ministero delle Finanze con circolare 95/94, ed in particolare:

IL PARAMETRO PER DETERMINARE LA TASSA SPECIFICA SARA' DATO DALLA SEGUENTE FORMULA:

$$Ts = Cmg \times Ips$$

Legenda:

Ts = Tariffa specifica (per ogni singola categoria)

Cmg = Costo medio generale netto

Ips = Indice di produttività specifica

Cmg =
costo compl. netto per anno di compet., dedotto quello relativo alle aree non tassabili di compet. comunale
superficie complessiva imponibile nota (dedotte aree non tassabili ed esenzioni ed attenuazioni)

Ips =
produttività specifica per unità di superficie (mq) per ogni categoria
produzione media generale di tutte le categorie per unità di superficie

In particolare:

Costo complessivo del servizio previsioni 2001 1.096.951.500

Superficie imponibile nota - ruolo 2001 in mq 361.269

Costo medio generale 3.036,38